

Corte Costituzionale -Udienza Pubblica del 24 settembre 2019

Note di udienza - Discussione –

*Avv. Filomena Gallo redatte con la collaborazione dell'avv. prof. Irene Pellizzone*

*Grazie Presidente,*

*mi permetta di salutare l'Avvocato Generale dello Stato in questa prima occasione pubblica nel suo nuovo incarico*

*Ill.stre Presidente Ecc.ma Corte,*

ovviamente senza ripetere quanto già scritto nelle memorie depositate, vogliamo solo focalizzare l'attenzione su alcuni punti:

1. Come sta accadendo sempre più spesso, a codesta ecc. ma Corte è richiesto di dirimere i dilemmi più profondi che hanno riflesso nel mondo dei diritti e ne toccano il nucleo fondamentale.

Pensiamo alla giurisprudenza in tema di fecondazione medicalmente assistita, con cui codesta ecc. ma Corte è giunta a ridare speranza a tante coppie, altrimenti costrette a recarsi all'estero, per poter accedere alle tecniche mediche adeguate alle loro esigenze in un momento tanto delicato della loro vita o costrette a rinunciare ad avere un figlio.

In questo caso, è stato chiesto a codesta ecc. ma Corte di valutare, a partire dal caso drammatico di Fabiano Antoniani, in cui la prosecuzione della vita avrebbe determinato il protrarsi di una condizione di prigionia in un corpo non più rispondente all'idea di dignità di Fabiano, la conformità a Costituzione di una norma, l'art. 580 c.p., che, nell'assolutezza del divieto che impone, interferisce con la sfera intangibile della dignità umana e della libertà del proprio corpo nella fase finale della vita.

Congedarsi dalla vita attraverso la rinuncia alle cure, e alla alimentazione e ventilazione artificiale, avrebbe comportato, d'altra parte, per un considerevole numero di giorni, sofferenze che Fabiano Antoniani non voleva per né i suoi cari, né per sé, come ampiamente provato nel giudizio *a quo*.

Ben consapevole di tutto ciò, nell'ord. 207 del 2018 codesta ecc. ma Corte ha individuato un *vulnus* costituzionale nella norma oggetto della questione, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.

Il divieto assoluto di aiuto al suicidio infatti, per la Corte costituzionale, incide sulla "*libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze*", imponendogli "*un'unica modalità per congedarsi dalla vita*", senza che ciò sia giustificato dalla tutela di altri interessi costituzionali e dunque con violazione del "*principio della dignità umana, di ragionevolezza ed eguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive*".

2. Nel caso oggi in discussione, a differenza di altri casi in cui è stata chiamata ad intervenire per restituire protezione a diritti compromessi da divieti assoluti, codesta ecc. ma Corte ha voluto, con una tecnica decisoria inedita in Italia, ma di cui da tempo, in altri ordinamenti, autorevoli Tribunali costituzionali hanno ritenuto necessario dotarsi, tracciare i confini dei diritti costituzionali che "*in questo caso coinvolgono l'incrocio di valori di primario rilievo*" ed ha al contempo, secondo uno spirito di leale collaborazione, ritenuto doveroso invitare il Parlamento a svolgere "*ogni opportuna riflessione e iniziativa*" ed a tracciare, a seguito dibattito pubblico, una disciplina articolata nel dettaglio delle delicate questioni poste dalle decisioni individuali di fine vita: onde il rinvio della questione alla data odierna.

Nel fare ciò, da una parte, codesta ecc. ma Corte ha anche ricostruito e ricreato la *ratio* dell'art. 580 c.p., trasformandolo da norma a tutela dell'integrità della popolazione italiana,

in garanzia per le persone più deboli: l'aiuto al suicidio, secondo questa operazione interpretativa – ovviamente - continua a dover essere punito, non solo in casi che non riguardano persone gravemente malate, ma anche laddove ci si trovi di fronte a persone in condizioni di malattia e al contempo di grave fragilità, non capaci di scegliere in base alla loro reale volontà, che potrebbero essere facilmente spinte con raggiri a porre fine alla propria vita.

Dall'altra parte, codesta ecc. ma Corte ha riconosciuto il nucleo fondamentale della libertà di scegliere come congedarsi da vita, comprendendo a fondo la delicatezza della questione, in cui lo sviluppo della scienza ha spostato confini tra vita e morte, e delle problematiche che ne scaturiscono.

Con l'ord. n. 207 è dunque giunta a rivitalizzare la *ratio* dell'art. 580 c.p., ed al contempo a marcare alcuni tratti incostituzionali.

3. Il **legislatore italiano purtroppo** non ha fatto la sua parte, e ci troviamo dunque nell'udienza di oggi a discutere nuovamente la questione senza una sua risposta.

Per il regolamento di Palazzo Madama, in virtù del secondo comma dell'art. 139, rubricato *Sentenze della Corte costituzionale – Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse*, vi è l'obbligo per la presidenza di Palazzo Madama di trasmettere alle commissioni competenti *“tutte le sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame”*, pur non essendo di accoglimento.

Il comma 4, altresì, prevede la possibilità per la Commissione competente di adottare una risoluzione «quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative *in relazione ai pronunciati della Corte*». Se approvata, tale risoluzione viene trasmessa al Presidente del Consiglio da parte del Presidente del Senato che ne dà notizia anche al Presidente della Camera (comma 5).

In tutte queste ipotesi rientra senz'altro il seguito dell'ord. n. 207/2018.

Nulla di tutto ciò è avvenuto al Senato.

Presso la Camera dei Deputati, invece, sono iniziati i lavori sul tema e, come risulta dal resoconto stenografico del 31 luglio 2019, le Commissioni competenti, riunite al termine di un ampio ciclo di audizioni informali, il 4 giugno 2019 hanno nominato un Comitato ristretto, ai fini della predisposizione di un testo base.

Mercoledì 31 luglio 2019, si è tenuta l'ultima riunione del suddetto Comitato.

In tale data la Presidente della XII comm., l'on. Marialucia Lorefice, dice testualmente che: *“dall'ultima riunione del Comitato [...] è emerso che non sussistono le condizioni per addivenire all'adozione di un testo base”*.

Segue l'intervento del relatore per la XII Commissione, l'on. Giorgio Trizzino, il quale *Riconosce che purtroppo il Parlamento non è pronto a compiere questo passo e, pertanto, con mitezza e al tempo stesso con rabbia, non può che riconoscere il fallimento del percorso intrapreso, attendendo che la Corte costituzionale emani la sentenza in materia”*.

L'on. Roberto TURRI (Lega), relatore per la II Commissione:

*“Nell'evidenziare che il comitato ristretto ha certificato l'impossibilità di giungere ad un testo condiviso da sottoporre alle Commissioni [...] Rileva altresì come tutti i gruppi abbiano convenuto sul fatto che non vi siano le condizioni per convergere su un testo condiviso. Evidenzia infine a tale proposito come non sia stato possibile neppure individuare una soluzione comune che si limitasse alla sola modifica dell'articolo 580 del codice penale con riguardo alla fattispecie dell'aiuto al suicidio”*.

A seguito della *scelta* del Parlamento di non intervenire dopo l'ord. n. 207 del 2018, ad avviso di questa parte l'accoglimento della questione non è più procrastinabile.

Se è vero che i vari disegni di legge depositati o esaminati in questi mesi dal Parlamento ci sono, è vero anche che tutte le iniziative legislative in discorso si trovano ad uno stadio preliminare dell'*iter legis*, nessuna di esse essendo andata oltre l'avvio dell'esame in Commissione, presso nessuno dei rami del Parlamento.

Il mancato intervento del Parlamento, come emerge in modo particolare dagli atti della Camera dei deputati, rappresenta di fatto, pur se implicitamente, l'accettazione consapevole che debba essere la Corte ad intervenire, nei termini prospettati in modo però chiaro e preciso nell'ord. 207 e a rimuovere il *vulnus* costituzionale e delineare *in termini essenziali*, mediante una pronuncia manipolativa, i confini del nucleo inviolabile dei diritti in gioco - confini a cui il Parlamento possa fare riferimento per rendere più sicura e agevole la sua conseguente attività legislativa di attuazione.

Ciò basta indubbiamente a mettere in evidenza la carenza di tutte le iniziative legislative come base di un ulteriore rinvio dell'udienza di discussione per un supplemento di tempo alle Camere, pena la rinuncia ad un sindacato effettivo di costituzionalità, il quale non può essere paralizzato, e nemmeno rallentato.

Sulla base del modello tedesco, si potrebbe ipotizzare, al fine di evitare conseguenze problematiche su un piano costituzionale dalla perdurante applicazione della disciplina incompatibile con la Costituzione, un accoglimento manipolativo della questione, finché il Parlamento non intervenga.

Un accoglimento, anche in questo senso, è però assolutamente necessario su un piano costituzionale, se si pensa, in primo luogo, che il caso in questione riguarda l'applicazione di una norma penale: la tutela dei diritti dell'imputato Marco Cappato, compromessi da un lungo processo penale, condotto per un reato sulla base di una norma la cui incostituzionalità è stata sostanzialmente già accertata ma non dichiarata, richiede, sia alla luce della Costituzione che della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (su tutti: art. 6), di non essere ulteriormente sospesa ed esige l'intervento ablativo di codesta ecc. ma Corte.

L'identità del quadro legislativo rispetto a quello oggetto dell'udienza del 23 ottobre scorso, in secondo luogo, dimostra in modo inoppugnabile che è giunto il momento della dichiarazione di incostituzionalità.

Codesta ecc. ma Corte, mediante il rinvio dell'udienza di discussione operato con l'ord. 207 del 2018, ha infatti inteso trattenere a sé la questione, così da rivalutarla in base alla normativa eventualmente sopravvenuta ed evitare al contempo che una normativa generatrice di un *vulnus costituzionale* potesse trovare applicazione *medio tempore*.

Non essendo sopravvenuta alcuna nuova normativa, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nei termini già delineati da codesta ecc. ma Corte nell'ord. n. 207, costituisce l'unica soluzione coerente con il rinvio della discussione a data odierna.

4. Questa parte è ben consapevole della cautela che una simile questione impone, e delle preoccupazioni espresse nell'ord. n. 207 del 2018.

Se è consentito, questa difesa, si permette dunque di offrire in estrema sintesi alcuni possibili spunti di riflessione:

Il primo: la sent. n. 27 del 1975, in tema di aborto, in cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 546 del codice penale, "*nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre*".

Ancora, si richiama qui la sent. n. 96 del 2015, in tema di diagnosi genetica preimpianto per coppie portatrici di malattie geneticamente trasmissibili ma fertili, in cui codesta ecc. ma Corte, unitamente ad un accoglimento manipolativo penale in *bonam partem*, strutturato analogamente a quanto qui si invoca, ha richiesto l'accertamento medico preventivo delle condizioni della coppia.

Il riferimento nei dispositivi ad una condizione di salute individuale e l'inserimento del suo accertamento medico nei sensi di cui in motivazione si prestano infatti ad esigenze fortemente analoghe a quelle manifestatesi nel caso oggi in discussione, in cui codesta ecc. ma Corte potrebbe eventualmente fare perno sulle cautele che, nella l. n. 219 del 2017, circondano la rinuncia ai trattamenti sanitari, anche di sostegno vitale. La l. n. 219 infatti, unitamente alla l. n. 38 del 2010, che garantisce il diritto alle cure palliative, come segnalato nell'ultima memoria depositata, fornisce tutti gli strumenti necessari a far fronte ad asserite lacune dell'ordinamento, facendo fronte all'*horror vacui* spesso invocato dai detrattori dell'accoglimento.

Questi precedenti offrono una base per il contenuto manipolativo della pronuncia di accoglimento che qui si chiede, la quale, quanto alle condizioni del malato, vede il suo contenuto già definito nella *ratio decidendi* dell'ord. n. 207 del 2018.

La Corte delinea infatti quattro condizioni, in presenza delle quali la sanzione penale dell'art. 580 c.p. è incostituzionale.

Il malato deve essere, come noto a codesta ecc. ma Corte, una persona: (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) **tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale**, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

5. Giungendo alle conclusioni: il quadro legislativo davanti a cui codesta ecc. ma Corte si trova, è identico a quello vigente il 23 ottobre 2018, quando questa parte ha già illustrato il suo punto di vista, e quando nell'ord. n. 207 del 2018 ha accertato, ma non dichiarato, l'incostituzionalità parziale dell'art. 580 c.p.

**Oggi come allora**, tante persone che si trovano in condizioni paragonabili, anche per le sofferenze subite, a quelle di Fabiano Antoniani, si recano all'estero per porre fine alla propria vita, con un atto che forse non è nemmeno definibile suicidio, ma decisione di congedarsi da un corpo divenuto artificialmente, per effetto di trattamenti medici, una prigionia.

Queste persone, per evitare di coinvolgere i loro familiari nell'ulteriore sofferenza di un procedimento penale, sono costrette ad agire in solitudine, e dunque in condizione di maggiore fragilità, o rivolgersi a soggetti estranei alla sfera delle loro relazioni più intime per un aiuto meramente materiale e logistico.

**Oggi come allora**, si insiste per l'accoglimento manipolativo della questione, attraverso la dichiarazione di incostituzionalità già accertata ma non dichiarata quasi un anno fa.